

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29602 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 15/04/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da: Monini Fausto nato a Bettona il 12/08/1961
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Marco Dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Perugia, ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, aveva ritenuto Fausto Monini colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere emesso, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di consentire a svariati operatori economici l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, fatture per operazioni inesistenti negli anni 2011 e 2012 (capi 1 e 2 dell'imputazione), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso questa sentenza ricorre Fausto Monini, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Cristina Zinci, affidando il ricorso a due motivi di

seguito sinteticamente riportati.

2.1 Col primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 178 e 525 cod. proc. pen. per essere stata la decisione assunta prima della discussione finale come reso evidente dal deposito della sentenza con motivazione contestuale, che la stessa Corte d'appello, nel rispondere alla medesima censura, aveva ritenuto che fosse stata collazionata in via definitiva sulla base di una minuta anticipatamente predisposta. Si ribadisce infine che anche la seconda eccezione, relativa alla mancata astensione del giudice di primo grado sarebbe causa di nullità.

2.2. Col secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, assente o comunque insufficiente e illogica in relazione alla valutazione delle prove e alla indicazione dei criteri di valutazione adottati.

Lamenta un pedissequo richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, senza una individuazione delle prove e degli indizi, gravi precisi e concordanti, sui quali si fonda il giudizio di colpevolezza, essendo stati tratti elementi di convincimento dalla confessione dell'imputato senza tuttavia valutarne le circostanze; inoltre la motivazione sarebbe irragionevole in quanto pur trattandosi di un reato a concorso necessario, nelle "sentenze" di primo grado, sarebbero contenute non soltanto valutazioni giuridiche differenti ma l'affermazione dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto la predisposizione di una bozza anticipata di motivazione non altera il costruito decisionale, potendo la stessa essere modificata a seguito delle argomentazioni spese dalle parti, mentre la mancata astensione del primo giudice non determina alcun tipo di nullità, prevedendosi in relazione alla stessa l'istituto della riconsiderazione, non attivato; il secondo motivo è poi del tutto generico la Corte territoriale avendo sufficientemente spiegato gli elementi fondanti l'accusa, che a propria volta richiamano quanto esposto nella sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il Tribunale ha emesso una sentenza contestualmente motivata

relativamente elaborata sviluppata in circa 30 pagine, dunque verosimilmente predisposta prima della discussione delle parti, non determina la nullità della sentenza.

La circostanza che il giudice avesse predisposto una bozza, la scritturazione dell'ampia motivazione essendo scarsamente coerente con i tempi ristretti della camera di consiglio, come evidenziato dalla Corte territoriale, non rientra infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, in alcuna delle ipotesi previste a pena di nullità (Sez. 2, Sentenza n. 6966 del 08/11/2022, dep. 2023, Rv. 284144 - 01; Sez. 7, n. 669 del 04/12/2024 dep. ,2025, non mass. Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.).

2.2. La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta poco dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata, della motivazione non configura, infatti, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171 - 01).

2.3. D'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, la predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, al di là degli eventuali profili di inopportunità -nel caso in esame neppure rilevati dalla Corte territoriale - non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia.

Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'aver illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione.

2.4. La doglianza inerente l'omessa astensione del giudice di primo grado è, invece, del tutto generica, il ricorrente essendosi limitato ad affermare che la stessa comporterebbe una nullità della sentenza, senza minimamente indicare gli elementi ed argomenti sui quali si fonda l'asserito dovere di astensione, e soprattutto, senza sviluppare alcun tipo di argomentazione critica in ordine alla motivazione con cui la Corte di legittimità ha confutato il corrispondente motivo d'appello, correttamente rilevando che la incompatibilità ex art. 34 c.p.p., quand'anche sussistente, non attiene alla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltanto motivo di, possibile, astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 e ss., non attivata nel caso in esame (Si veda da ultimo, Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, Rv. 289032 - 01, che ha ribadito i medesimi principi anche in relazione al rito cartolare).

3. Il secondo motivo è inammissibile

3.1. È generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta con la puntuale argomentazione svolta dalla Corte di merito alle pagine 6 e 7, dove sono partitamente indicati gli elementi a carico dell'imputato e le fonti di prova, ritenute già autonome e sufficienti indipendentemente dalla confessione del ricorrente, peraltro resa, durante un interrogatorio operato dalla Guardia di finanza, alla presenza di ben due difensori.

Inoltre, pecca di aspecificità intrinseca con riguardo alla questione, appena accennata, del concorso necessario e dell'ipotetico contrasto con le valutazioni in fatto o il diritto operate in altra o altre sentenze di primo grado, non allegate né altrimenti individuate, relativamente a elementi e argomenti anch'essi in alcun modo specificati.

3.2. Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso consegue

l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale